

LUIGI  
PER GRAZIA DI DIO E  
ARCIVESCOVO METROPOLITA  
CAMPAGNA



MORETTI  
DELLA SEDE APOSTOLICA  
DI SALERNO  
ACERNO

La Chiesa, luogo e strumento della Salvezza di Cristo, svolge la sua missione nativa soprattutto nella preghiera amorosa e sponsale da cui promana e fluisce ogni suo ministero pastorale. Questa dimensione è da sempre rappresentata in modo speciale anche dai Capitoli canonicali.

Desiderando ora, alla luce delle normative canoniche vigenti, ridefinire il ruolo e la struttura del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno, a norma del can. 505 del C.J.C., col presente Decreto

#### APPROVO

lo Statuto, costituito mediante il legittimo atto capitolare nella riunione del 17 gennaio u.s., che qui si allega come parte integrante.

Il presente decreto abolisce ogni precedente normativa relativa al Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 06 maggio 2017

Prot. Decr. 20/2017

Sac. Natale Scarpitta  
Cancelliere Arcivescovile



✠ LUIGI MORETTI  
Arcivescovo Metropolita

**LUIGI**  
PER GRAZIA DI DIO E  
ARCIVESCOVO METROPOLITA  
CAMPAGNA



**MORETTI**  
DELLA SEDE APOSTOLICA  
DI SALERNO  
ACERNO

## **Statuto del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno**

Art. 1 – Il Capitolo Metropolitano di Salerno, tenendo conto delle nuove situazioni, aggiorna il proprio Statuto, in conformità con i cann. 503-510 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 2 – Il Capitolo Metropolitano esprime devoto ossequio al Sommo Pontefice e all'Arcivescovo Metropolitano di Salerno – Campagna – Acerno e si dichiara pronto ad accettare tutte le disposizioni che lo riguardano.

Art. 3 – Il Capitolo Metropolitano partecipa alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale e adempie gli altri compiti che collegialmente o singolarmente gli vengono affidati dal Diritto Canonico o dall'Arcivescovo. Il Capitolo Metropolitano, nelle funzioni liturgiche, ha diritto di precedenza su tutto il Clero della Diocesi, eccetto il Vicario Generale, e sugli altri Capitoli.

Art. 4 – Il Capitolo Metropolitano è regolarmente costituito da almeno dodici Canonici. Tra essi vi è anche il parroco della Parrocchia di S. Matteo e S. Gregorio Magno (Cattedrale).

Art. 5 – Ogni nuovo Canonico prenderà possesso del proprio ufficio attraverso la Professione di Fede da recitare davanti all'Ordinario. Riceverà poi in Cattedrale, durante una celebrazione liturgica capitolare, l'immissione nel nuovo incarico.

Art. 6 – I Canonici che hanno compiuto i settantacinque anni di età, quelli che sono gravemente infermi o permanentemente impediti conservano tutti i diritti acquisiti con l'ufficio canonico e non sono obbligati a partecipare alle funzioni corali.

Art. 7 - Sono dispensati dalle attività del Capitolo: i Canonici infermi; il Canonico Parroco della Cattedrale quando è pastoralmente impegnato nel suo ufficio; il Canonico penitenziere quando esercita il suo ufficio; ogni Canonico quando svolge funzioni ministeriali stabili od occasionali per incarico dell'Arcivescovo.

Art. 8 – Il Presidente del Capitolo viene eletto dai Canonici e confermato dall'Arcivescovo; rimane in carica per cinque anni. Al Presidente spetta dirigere e coordinare l'attività del Capitolo. Il Capitolo elegge pure il Segretario che resta in carica per cinque anni. Al Segretario spetta curare la redazione dei verbali delle riunioni capitolari e la custodia dell'archivio corrente del Capitolo. Copia degli atti sia conservata anche presso la Curia diocesana.

Art. 9 – Le riunioni capitolari si svolgeranno nell'Aula Capitolare e devono essere convocate dal Presidente del Capitolo tramite il Segretario almeno quindici giorni prima, salvo casi di particolare urgenza. La validità delle riunioni è data dalla maggioranza relativa dei canonici (metà +1) in prima convocazione; in seconda convocazione da quelli che sono presenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

LUIGI  
PER GRAZIA DI DIO E  
ARCIVESCOVO METROPOLITA  
CAMPAGNA



MORETTI  
DELLA SEDE APOSTOLICA  
DI SALERNO  
ACERNO

Art. 10 – L'Arcivescovo, oltre a nominare il Canonico Penitenziere (cfr. can. 508), può anche designare un Vicepenitenziere, scelto fra il Clero diocesano o religioso.

Art. 11 – Nelle Sante Messe presiedute dall'Arcivescovo, il Capitolo sarà presente e, possibilmente, concelebrerà. Nelle seguenti occasioni il Capitolo sarà presente alle celebrazioni e possibilmente concelebrerà con l'Arcivescovo o con chi presiede: Giovedì Santo; Pasqua di Resurrezione; Pentecoste; 6 Maggio: Traslazione di S. Matteo; 25 maggio: S. Gregorio VII; 21 settembre: S. Matteo Apostolo ed Evangelista; un giorno del Settenario della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti; Santo Natale.

Art. 12 – Il Capitolo si metterà a disposizione per le Celebrazioni in preparazione alla feste del Santo Patrono e di S. Gregorio VII.

Art. 13 – Il Capitolo dedicherà ogni collaborazione in Cattedrale al ministero del Sacramento della Riconciliazione, specie nei giorni di maggior concorso di popolo e nei giorni in cui viene amministrato il Sacramento della Confermazione. All'inizio dell'anno il Presidente concorderà con il Parroco della Cattedrale il calendario delle occasioni nelle quali orientativamente si prevede la necessità della presenza dei Canonici per l'ascolto delle confessioni. Inoltre, ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 un Canonico, a turno, sarà in Cattedrale a disposizione dei fedeli per l'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione.

Art. 14 – Il Presidente del Capitolo concorderà col Parroco della Cattedrale la disponibilità dei Canonici per la celebrazione di Sante Messe o altri Sacramenti in Cattedrale.

Art. 15 – L'ultima Domenica del mese ci sarà una celebrazione capitolare comunitaria.

Art. 16 – Per il servizio corale, i Canonici indossano la mozzetta di colore rosso ciclamino. Le insegne canonicali possono essere indossate anche fuori della Chiesa cattedrale, ma non al di fuori dei confini della Diocesi, eccetto quando si debbano rappresentare l'Arcivescovo o il Capitolo.

Art. 17 – Il membro del Capitolo non ha diritto ad alcuna remunerazione economica per l'Ufficio canonico che svolge.

Art. 18 – Le esequie di un Canonico si svolgeranno nella Cattedrale, se non ha espresso volontà contraria, e vi parteciperanno tutti i Canonici. La sepoltura avverrà nella Cappella cimiteriale del Capitolo, se non stabilito diversamente.

Art. 19 – Ogni Canonico celebrerà tre Sante Messe di suffragio per il Canonico defunto. Nel settenario della Commemorazione di tutti i Defunti, il Capitolo celebrerà in Cattedrale una Santa Messa per tutti gli Arcivescovi e i Canonici defunti.

Art. 20 – Il presente Statuto andrà in vigore con l'approvazione dell'Arcivescovo e avrà validità *ad experimentum* per tre anni. Sarà considerato definitivo se non saranno apportate variazioni. Le disposizioni di questo Statuto possono essere modificate o integrate dal Capitolo stesso con un atto deliberato a maggioranza assoluta e con la successiva approvazione dell'Arcivescovo (cfr. can. 505).

